



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE

Udine, 20 settembre 2021

Spett.le
10^a Commissione
Industria, Commercio e Turismo
Senato della Repubblica Italiana

Oggetto: disegno di legge 2371 (conversione del D.L. 118/2021).

Con riferimento a quanto indicato in oggetto si propongono le successive ‘osservazioni generali’ e ‘osservazioni particolari’.

Osservazioni Generali:

- Manca una chiara indicazione di quali siano le modalità attraverso le quali si verifica che le azioni (c.d. ‘prospettive di risanamento’) avviate dall’esperto sono nel concreto poste in essere e quali effetti successivi producano: ciò al fine di verificare nel continuo l’efficacia delle misure adottate;
- Non è previsto un termine massimo entro il quale deve chiudersi la composizione negoziata ovvero si verifica il superamento della crisi. Tale termine dovrebbe essere differenziato in ragione delle dimensioni e complessità dell’impresa ricorrente;
- Non si definisce alcuna modalità tecnica (*rectius*, elaborazione documentale) cui sia tenuto obbligatoriamente l’esperto. Si ritiene che un lotto minimo di *report* e di analisi debba essere sistematicamente prodotto e ciò per ovviare a discrezionalità / arbitrarietà eccessive da parte di tale figura. In particolare, si nota come l’imprenditore debba produrre ‘un piano finanziario per i successivi 6 mesi e un prospetto delle iniziative di carattere industriale che intende adottare’ (nessun cenno rispetto all’obbligo di produrre ulteriore documentazione, che, diversamente, si riterrebbe necessaria. Es.: *budget* di carattere economico), ma non vengono indicate le modalità attraverso le quali testare l’affidabilità e la ‘tenuta prospettica’ delle



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE

- risultanze prodotte (attraverso, ad esempio, analisi di sensitività o di scenario), quale compito essenziale e centrale dell'attività dell'esperto;
- La verifica della 'ragionevole perseguibilità del risanamento' si realizza tramite il superamento del c.d. 'test pratico' da effettuarsi tramite l'uso della piattaforma telematica nazionale (art. 3 – comma 2). Ciò non di meno all'art. 5 comma 5 si statuisce che se l'esperto 'non ravvisa concrete prospettive di risanamento' ne dà comunicazione all'imprenditore e al segretario generale della CCIAA che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata. Le due previsioni appaiono in contraddizione e andrebbero meglio e più specificatamente declinate per evitare l'insorgenza di potenziali contenziosi tra i diversi attori della procedura;
 - Non si prevedono particolari forme di tutela giuridica per l'esperto, al netto delle previsioni di cui all' art. 12 comma quinto e dell'art. 4 comma quarto. Si ritiene che nel caso in cui la composizione negoziata fallisca possano profilarsi ipotesi di concorso, con l'imprenditore assistito, in reati di natura concorsuale: ne consegue l'opportunità di meglio e più approfonditamente specificare il profilo in discorso;
 - La documentazione di natura contabile (specificatamente, ma non solo, i bilanci degli ultimi tre esercizi) che l'imprenditore carica in piattaforma telematica, al momento della presentazione dell'istanza, non è accompagnata da alcuna attestazione di regolarità e conformità contabile (in particolare, nel caso di imprese non soggette a obblighi di revisione). Tale circostanza rappresenta un *vulnus* significativo per le valutazioni successivamente esperibili dall'esperto;
 - L'art. 13 tratta della 'conduzione di trattative in caso di gruppo di imprese'. Come noto, le fattispecie aggregative non si limitano ai soli 'gruppi', ma comprendono anche ulteriori forme (che hanno riconoscimento giuridico) come le reti di imprese (specie nel caso in cui siano dotate di soggettività giuridica). Si reputa di conseguenza che i disposti dell'art. 13 (opportunamente specificati) debbano essere allargati a ulteriori tipologie di collaborazione strutturata tra differenti realtà aziendali.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE

Osservazioni Particolari:

- Art. 2 – Primo Comma. Si ritiene opportuno precisare le modalità di determinazione delle ‘condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza’. Il riferimento potrebbe essere costituito dalle previsioni di cui all’art. 13 secondo comma del D. Lgs 12.01.2019 nr. 14;
- Art. 3 – Secondo Comma. Si raccomanda di osservare un’opportuna coerenza tra i contenuti del Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia (in specie, il c.d. ‘test pratico’) e le previsioni riportate nel documento ‘Crisi d’Impresa. Gli indici di allerta’ redatto dal CNDCEC in data 20 ottobre 2019;
- Art. 3 – Terzo Comma. Si ritiene eccessivamente blando il requisito per accedere all’inserimento nell’elenco degli esperti da parte di ‘dottori commercialisti ed esperti contabili’ da almeno 5 anni iscritti al relativo albo. Appare più opportuno prevedere la qualifica minima di revisori legali o comunque mantenere anche per essi i titoli professionali previsti successivamente per gli avvocati e i consulenti del lavoro. È altresì opportuno allargare il novero dei potenziali iscrivendi all’elenco di esperti anche ai c.d. ‘gestori della crisi’, già individuati presso gli Organismi per la Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (specie considerando le previsioni di cui all’art 17 – ‘Imprese sotto soglia’);
- Art. 3 – Quarto Comma. Si ritiene che la ‘specifica formazione prevista con il Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia’ debba essere differenziata, quanto a contenuti e durate, per le diverse categorie di ‘esperti’ indicati all’art. 3. Non si prevede alcuna forma di valutazione rispetto alle competenze assunte dai partecipanti alle attività formative: contrariamente, si ritiene debba essere prevista una misura del potenziamento delle conoscenze e capacità degli iscrivendi / iscritti all’elenco degli esperti. Inoltre ‘il soggetto responsabile della formazione’ dovrebbe essere individuato in via prevalente (se non esclusiva) tra i docenti universitari, titolari di specifici insegnamenti, correlati agli ambiti tematici definiti dal Decreto Dirigenziale, mediante un’interlocuzione con gli Ordini professionali. In alternativa, potrebbe



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE

- essere conferito un incarico diretto all'Università presente sul territorio che successivamente avrà cura di individuare i docenti maggiormente titolati in merito;
- Art. 3 – Sesto Comma. La composizione della commissione che provvede alla nomina dell'esperto dovrebbe essere riconfigurata sostituendo il membro designato dal Prefetto del Capoluogo di Regione con i presidenti degli ordini professionali ai cui albi sono iscritti i soggetti che ambiscono a ricoprire il ruolo di esperto (ovvero presidente dell'Ordine dei Commercialisti, dell'Ordine degli Avvocati e dell'Ordine dei Consulenti del lavoro). In merito dovrebbe essere prevista un'alternanza temporale degli stessi nella posizione indicata, ovvero ogni due anni, a scadenza della commissione, dovrebbero a rotazione assumere la qualifica di membro i presidenti dei diversi Ordini citati;
 - Art. 3 – Settimo Comma. I contenuti della nota sintetica, che deve essere prodotta alla commissione ai fini della nomina dell'esperto, da parte del segretario generale della CCIAA, appaiono eccessivamente limitati ai fini di una corretta selezione dello stesso. Appare opportuno aumentare il numero delle voci da inserire, attualmente limitate al volume di affari, al numero di dipendenti e al settore in cui opera l'impresa istante. Possibili esempi di voci aggiuntive potrebbero essere i seguenti: risultato netto; patrimonio netto; rapporto debito finanziario su fatturato; ecc. Tali dati dovrebbero essere riferiti almeno agli ultimi 3 esercizi;
 - Art. 4 – Secondo Comma. Si prevede come l'esperto possa avvalersi di 'soggetti dotati di specifica competenza anche nel settore economico in cui opera l'imprenditore e di un revisore legale'. Rispetto a tali figure non si statuisce il rispetto di alcun principio di indipendenza (come invece previsto al primo comma per l'esperto);
 - Art. 4 – Sesto Comma. In tale comma si prefigura un ruolo 'attivo e informato' da parte di banche e altro genere di intermediari che risultino creditori dell'impresa (come noto, si tratta della principale categoria della specie). Si reputa che, qualora si configurino particolari fattispecie (es.: intermediario che detiene 2/3 degli affidamenti in essere, ovvero presenza di numero di istituti significativo, ad esempio, superiore a



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE

- 4 o 5), risulti opportuna la nomina, da parte del ceto creditizio, di una sorta di ‘rappresentante comune’ che curi simultaneamente gli interessi di parte (ovviamente negoziando in via preliminare al riguardo con i diversi intermediari coinvolti). Tale misura consentirebbe di conferire maggiore celerità e univocità alle azioni di risoluzione della crisi;
- Art. 15 – Primo Comma. L’organo di controllo societario deve segnalare all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di composizione negoziata. Si ritiene che non sia chiaramente specificato il momento in cui deve scattare tale segnalazione, ovvero se la medesima avvenga in dipendenza dei disposti di cui all’art. 13 e 14 del D. Lgs 12.01.2019 nr. 14 oppure in conseguenza dei contenuti di cui alla c.d. ‘lista di controllo’ prevista all’art. 3 comma secondo del D.L. in esame. In quest’ultimo caso si rileva come insorga una incongruenza logico – temporale tra le attività a cui è chiamato l’organo di controllo e il ruolo dell’imprenditore e dei suoi consulenti. Si nota, infine, come a fronte dell’inazione dell’organo amministrativo (‘tenuto a riferire in ordine alle iniziative intraprese’) non si preveda alcun meccanismo ‘sanzionatorio’;
 - Art. 18 – Terzo Comma. In tale comma si prevede come l’ausiliario (figura citata anche all’art. 7 – comma quarto e all’art. 19 – comma terzo) debba esprimere un parere, da considerare congiuntamente alla proposta di concordato presentata dall’imprenditore e alla relazione finale dell’esperto, da sottoporre alla valutazione dei creditori e ciò ai fini dell’omologazione della proposta da parte del Tribunale. Si ritiene che debbano essere specificate in dettaglio il ruolo, le funzioni e le competenze di tale figura, come pure le regole cui dovrà attenersi nella redazione del parere indicato.

Con ossequio,

Prof. Enrico F. Geretto
Prof. Filippo Zanin
Avv. Alberto Rumièl